



COMUNE DI AVELLINO

Ordinanza n. 196 del 12 Febbraio 2021

Oggetto: provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la chiusura delle scuole nel territorio del Comune di Avellino a causa di avverse condizioni meteorologiche.

IL SINDACO

Premesso che in data odierna la Protezione Civile della Regione Campania in vista dell'allerta meteo anche per neve e gelate del 13 febbraio 2021 ha raccomandato agli Enti competenti di attivare tutte le misure atte a contrastare e mitigare i fenomeni avversi previsti (temperatura -4 e nevicate a bassa quota).

Tenuto conto:

- Che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- Che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- Che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

considerato:

- che in relazione alle previsioni e raccomandazioni della Protezione Civile della Regione Campania è necessario, a tutela dell'incolumità degli alunni, procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in relazione all'eccezionalità dell'evento previsto;
- che risulta evidente l'urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;
- atteso che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000;

considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la sicurezza dei ragazzi durante il tragitto per recarsi a scuola, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 13 febbraio 2021;

sentito il Responsabile del servizio di Protezione Civile Comunale;

visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Ordina

la chiusura delle Scuole, di ogni ordine e grado, per il giorno 13 febbraio 2021.

Dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differenti valutazioni degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

Demanda

- all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

Avverte

- che la mancata esecuzione da parte del/dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti.

Informa

- che ciascuno interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso il Comune;

Avvisa

Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n.241, attraverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco Comando Provinciale Guardia di Finanza.



Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa